



CITTA' DI BARLETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi **20 MAG. 2011** e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. **1** trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì **20 MAG. 2011**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Benvenuto CIFALDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **20 MAG. 2011** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Addì **20 MAG. 2011**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Benvenuto CIFALDI

3 ORIGINALE della Deliberazione

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data

Il Funzionario/Responsabile

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **117**
del **12-5-2011**
Prot. int. **132/9-5-2011**

OGGETTO: Approvazione della bozza del nuovo regolamento per l'attività di Acconciatori ed affini da sottoporre alla valutazione ed adozione da parte del Consiglio Comunale.

Parere positivo sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D Lgs 267/2000)

Addì **6-5-2011**

Il Dirigente del Settore
Politiche Attive di Sviluppo
Dott.ssa Santa SCOMMEGNA
Santa Scommegna

Parere positivo sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D Lgs 267/2000)

Addì **12-5-2011**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE
Bilancio - Servizi Finanziari Contabili
IL DIRIGENTE
Dott. Armando Marcello

Addì **6-5-2011**

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente del Settore
Politiche Attive di Sviluppo
Dott.ssa Santa SCOMMEGNA
Santa Scommegna

Addì **6-5-2011**

Assessore proponente
Assessore
agli Assetti del Territorio e Sviluppo Turistico Produttivo
Michelangelo LATTANZIO

L'anno duemila undici il giorno **12** del mese di **maggio** alle ore **14,45** nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presente	Assente
MAFFEI Nicola	Sindaco	==	
MEZZINA Silvestro	Vice Sindaco	X	
FILANNINO Salvatore	Assessore	X	
GRIPPO Francesco	Assessore		X
LATTANZIO Michelangelo	Assessore	X	
PISTILLO Savino	Assessore	X	
TUPPUTI Giuseppe	Assessore	X	

Presiede il Sindaco **Ing. Nicola MAFFEI**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Benvenuto CIFALDI**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sul argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il vigente regolamento comunale per l'attività di Acconciatore ed affini è stato approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 86 del 12/04/06;
- Tale regolamento non risulta essere aggiornato ai sensi dei recenti principi normativi di cui al d. lgs. 59/10, al d.p.r. 160/10 ed in particolare all'art. 19 della Legge 241/90 così come modificato dalla Legge 122/10, che prevede l'istituto della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività in sostituzione della licenza, per tutte le attività, quali quella di Acconciatore e mestieri affini, il cui rilascio dell'atto autorizzatorio è di norma condizionato esclusivamente all'accertamento dei requisiti e presupposti previsti dalla legge;
- Pertanto, occorre provvedere a proporre al Consiglio Comunale l'adozione di un nuovo Regolamento per l'attività di acconciatore ed affini, aggiornato ai sensi delle norme su richiamate;

CONSIDERATO CHE lo Sportello Unico per le Attività Produttive ha provveduto a redigere l'allegata bozza di nuovo regolamento per l'attività di Acconciatore ed affini, recependo quanto previsto dalle predette disposizioni normative;

RICHIAMATO il comma 1° dell'art. 91 del vigente Statuto Comunale che recita testualmente: "l'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Commissione per gli affari istituzionali, a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta Comunale....(omissis).";

RAVVISATA la necessità, per quanto espresso in premessa, di procedere ad approvare, ai sensi del vigente Statuto Comunale, l'allegato schema della citata bozza del nuovo regolamento per l'attività di Acconciatore ed affini, da sottoporre successivamente alla valutazione ed adozione da parte del Consiglio Comunale;

VISTI:

- Il d. lgs 267/00;
- Il vigente Statuto Comunale;
- La delibera del Commissario Straordinario n. 86 del 12/04/06;

ACQUISITI i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 267/00 riportati in calce al provvedimento;

A voti unanimi, espressi nei termini di legge,

DELIBERA

1. **di approvare**, come approva, l'allegato schema della bozza del nuovo regolamento per l'attività di Acconciatore ed affini, da sottoporre a valutazione ed adozione da parte del Consiglio Comunale;
2. **di demandare** al Dirigente del Settore Politiche Attive di Sviluppo tutte le attività, previste dall'art. 91 dello Statuto Comunale, relative al deposito della suddetta bozza di modifica per 15 giorni presso l'ufficio Segreteria del Comune, con contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale e a darne ampia pubblicità con ogni strumento e forma utile per consentire agli interessati di presentare osservazioni e/o memorie in merito;
3. **di demandare** al Dirigente del Settore politiche attive di sviluppo, raccolte e valutate le osservazioni e/o le memorie eventualmente presentate, la predisposizione degli atti necessari per l'adozione degli stessi da parte del Consiglio Comunale;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Successivamente, in relazione all'urgenza di aggiornare il vigente regolamento comunale secondo i nuovi principi normativi richiamati in premessa, previa apposita separata votazione unanime palesemente effettuata:

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del d. lgs. 267/00.



Atto delibera
G.C. n° 117
del 12-5-2011

COMUNE DI BARLETTA
CITTÀ DELLA DISFIDA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
SETTORE POLITICHE ATTIVE DI SVILUPPO

NUOVO
REGOLAMENTO
ACCONCIATORI
E
MESTIERI AFFINI

Dirigente: d.ssa Santa Scommegna

TITOLO I°

ART. 1

ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Ai sensi della legge n. 174 del 17/08/2005, della legge n° 161 del 14.2.1963 e delle successive modificazioni contenute nella legge n°1142 del 23.12.1970, applicabile per le parti compatibili con la legge n. 174 del 17/08/2005, nonché della legge n° 1 del 4.1.1990, del d. lgs. 59/10, d.p.r. n. 160/10, della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., della nota del Ministero della Sanità 2.8./156 del 05/02/98 e della Circolare n. 2.8./633 del 16/07/98 relativamente all'attività di tatuaggi, sono soggette alla disciplina del presente Regolamento le attività di acconciatore, estetista e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

ART. 2

ATTIVITA' AFFINI

Sono considerati mestieri affini a quelli di acconciatore le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario come quelle di estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, massaggiatore facciale, manicure e pedicure e centri di abbronzatura, tatuaggi, le prestazioni di ondulatore, ossigenatore.

ART. 3

MODALITA' DI ESERCIZIO

Le attività di cui agli artt. 1 e 2 del presente regolamento :

- Non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio;
- Possono essere esercitate al domicilio dei clienti solo da coloro che sono titolari di attività o da loro dipendenti in possesso dell'abilitazione professionale prevista. E' fatta salva altresì la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
- Possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente a condizione che il locale o i locali in cui si eserciti siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione e che siano rispettati i requisiti igienico-sanitari minimi. In questo caso l'esercente è tenuto a dichiarare per iscritto la propria disponibilità a consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione;
- Nel caso vengano esercitate in unità locali differenti, per ogni sede dovrà essere designato nella persona del titolare di un socio partecipante al lavoro, di un coadiuvante familiare o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 174/05. Il responsabile tecnico dovrà garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.

ART. 4

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. DI CUI ALL'ART. 19 DELLA L. 241/90 E SS.MM.II.

Le imprese siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, che intendono esercitare le attività di cui agli artt. 1 e 2 devono presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive la S.C.I.A. di cui all'art. 19 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.

L' esercizio dell' attività di acconciatore deve intendersi valida sia per uomo che per signora se i suddetti locali risulteranno rispondenti alle norme vigenti in materia di igiene e sanità.

ART. 5

ATTIVITA' PLURIME

All' interno dello stesso salone possono coesistere due o più attività di acconciatore, estetista, ecc. , purché ciascuna attività venga svolta in zone opportunamente separate, indipendentemente dall' unicità o meno dell' ingresso, purché dotate di servizi igienici distinti e separati per sesso, di idonee apparecchiature di raccolta rifiuti speciale e di sterilizzazione, di spogliatoio per il personale e di ogni altro requisito richiesto dalla ASL ai fini del rilascio della relativa certificazione sanitaria favorevole all' esercizio dell'attività stessa.

Le imprese di acconciatura possono svolgere anche prestazioni di semplici manicure e pedicure estetico.

ART. 6

ATTIVITA' ESERCITATA DA SOCIETA'

In una stessa società avente i requisiti di cui alle leggi nn. 443/85 e 133/97, l' esercizio congiunto delle attività disciplinate dal presente Regolamento è consentito a condizione che i soci siano in possesso delle qualifiche professionali necessarie per svolgere le attività.

Ogni socio dovrà espletare esclusivamente il servizio per il quale è qualificato. Tale condizione dovrà essere indicata nella S.C.I.A.

Nel caso in cui, per recesso di soci o per altra causa, venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, gli interessati hanno l' obbligo di darne comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data di avvenuto recesso da parte dei soci. Allo scadere dei suddetti 30 giorni la società ha ulteriori 30 giorni per provvedere alla sostituzione dei soci. In mancanza, lo Sportello Unico provvederà ad emanare provvedimento di «divieto di prosecuzione dell'attività.»

TITOLO II °

Segnalazione Certificata relativa all'Inizio dell'Attività

ART.7

CONTENUTO DELLA S.C.I.A.

La presentazione della S.C.I.A. consente l'inizio immediato dell' esercizio dell' attività specifica; in essa devono indicarsi l' intestatario dell'attività, l' attività tra quelle contemplate all' art. 1 e/o 2 e l' ubicazione del locale o dei locali nei quali le stesse vengono svolte.

ART. 8

REQUISITI DEI LOCALI

I locali destinati alle attività di cui al presente regolamento, ovunque tali attività siano esercitate, devono:

- a. essere conformi alle vigenti disposizioni in materia sanitaria, edilizia ed urbanistica;
- b. avere destinazione d'uso corrispondente a quella prevista per le attività commerciali svolte negli esercizi di vicinato, eccetto per i locali ubicati ai piani superiori al piano terra per i quali può essere mantenuta la destinazione d'uso a residenza.
- c. avere una superficie minima di mq 20.

ART. 9

REQUISITI SOGGETTIVI

Chi intende esercitare sia in forma individuale, che societaria, nei limiti dimensionali e dei requisiti previsti dalla Legge n.443/85 e n. 133/97, le attività di cui al presente Regolamento, è tenuto ad iscriversi all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalle leggi sopra richiamate.

L'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento sarà consentito previa verifica del possesso dei requisiti professionali accertati preventivamente dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

A tal fine si precisa che il possesso della qualifica professionale di "Estetista" abilita all'esercizio di tutte le attività indicate all'articolo 2) del presente Regolamento.

Il requisito della qualifica professionale deve essere posseduto dal titolare, in caso di impresa individuale, dalla maggioranza dei soci in caso di imprese artigiane, ovvero almeno uno nel caso di due soci, ovvero dal direttore d'azienda per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla Legge n° 443/1985, così come integrata e modificata dalla legge n° 133/97.

TITOLO III°

PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A.

ART. 10

**ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE - ESTETISTA E MESTIERI AFFINI**

La S.C.I.A. per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento dovranno essere indirizzate e presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive:

-dati anagrafici del richiedente complete di codice fiscale se trattasi di ditta individuale ,
-se trattasi di società tali dati devono riferirsi alla persona cui è affidata la rappresentanza e/o la direzione dell'azienda ovvero ai soci e/o dipendenti che di fatto esercitano le suddette attività;

- il tipo di attività che si intende esercitare ed il numero delle persone addette all'esercizio;
- l'ubicazione dell'esercizio, caratteristiche e numero dei vani, superficie complessiva dello stesso;
- il possesso dei requisiti di cui alle leggi indicate nell'art. 1 ;
- la sottoscrizione del richiedente.

ART. 11

ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA S.C.I.A. IN CASO DI NUOVA ATTIVITA'

Unitamente alla S.C.I.A. dovranno essere presentati i seguenti allegati:

- a) Attestato di qualifica professionale di chi svolge direttamente una delle attività disciplinate dal presente regolamento, secondo quanto disposto dal precedente art. 9;
- b) Certificato di idoneità sanitaria del locale rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale per l'esercizio di tutte le attività per le quali si richiede l'autorizzazione o in alternativa attestazione redatta da tecnico abilitato sul possesso dei requisiti igienico-sanitari del locale;
- c) Certificato di agibilità del locale proposto o autocertificazione redatta da tecnico abilitato attestante il possesso del certificato di agibilità del locale proposto;

- d) Certificato di destinazione d'uso del locale proposto ad uso «commerciale» o autocertificazione redatta da tecnico abilitato attestante il possesso della destinazione d'uso commerciale del locale proposto;
- e) Autocertificazione da cui risulta che nei confronti del richiedente non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al D. Leg.vo 8.8.94 n° 490;
- f) Copia dell'atto costitutivo della società (in caso di società);
- g) Certificato d'iscrizione al registro imprese, quando trattasi di società;
- h) Nominativo eventuale responsabile tecnico;
- i) Disponibilità del locale;
- j) Pianta planimetrica descrittiva del locale da adibire all'attività asseverata dal tecnico abilitato.

ART. 12

S.C.I.A. PER TRASFERIMENTO DI SEDE

Il trasferimento dell'attività di cui all'art. 1 è soggetta alla presentazione di S.C.I.A. corredata dai seguenti allegati:

- a) Certificato di idoneità sanitaria del locale rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale per l'esercizio di tutte le attività per le quali si richiede l'autorizzazione o in alternativa attestazione redatta da tecnico abilitato sul possesso dei requisiti igienico-sanitari del locale;
- b) Certificato di agibilità del locale proposto o autocertificazione redatta da tecnico abilitato attestante il possesso del certificato di agibilità del locale proposto;
- c) Certificato di destinazione d'uso del locale proposto ad uso «commerciale» o autocertificazione redatta da tecnico abilitato attestante il possesso della destinazione d'uso commerciale del locale proposto;
- d) Pianta planimetrica descrittiva del locale da adibire all'attività asseverata dal tecnico abilitato.

ART. 13

SUBINGRESSO E DI VARIAZIONE DELLA TITOLARITA'

Il subingresso per atto tra vivi nelle attività di cui all'art.1 , variazione di titolarità, è soggetta alla presentazione di S.C.I.A. corredata dai seguenti allegati :

- a) Atto di cessione d'azienda,
- b) Attestati e certificati relativi al possesso da parte del subentrante dei requisiti previsti dalle norme di cui all'art.1;
- c) Dichiarazione di rinuncia dell'autorizzazione da parte del cedente;
- d) Atto costitutivo qualora si dà luogo alla costituzione di qualsiasi tipo di nuova società,

Nel caso di subingresso per causa morte, la S.C.I.A. essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) - Atto notorio dal quale risultino tutti gli eredi legittimi;
- 2) - Dichiarazione di rinuncia da parte degli altri eredi legittimi;
- 3) - Certificato di qualificazione professionale del richiedente o dei richiedenti l'autorizzazione;

Nel caso di affitto d'azienda, l'affittuario esercita l'attività per tutta la durata prevista dal contratto di affitto, decorso tale termine, il titolare dell'esercizio per riprendere l'attività dovrà presentare S.C.I.A. entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'affitto.

ART. 14

AMPLIAMENTO

L'ampliamento della superficie dell'esercizio è soggetto alla presentazione della S.C.I.A. corredata oltre che dalla nuova pianta planimetrica, anche dal certificato di idoneità sanitaria o in alternativa di idonea attestazione redatta da tecnico abilitato che certifica la sussistenza dei requisiti igienico sanitari.

TITOLO IV°

ART. 15

OBBLIGO DI INIZIO ATTIVITA'

Il titolare dell'esercizio, dovrà iniziare l'attività, anche in caso di trasferimento di sede, entro 180 giorni dalla data di regolare recepimento della S.C.I.A.

Il Dirigente, su richiesta dell'interessato ed allorché sussistono gravi e comprovati motivi, può concedere una proroga fino ad un massimo ulteriore di sei mesi.

Alle stesse condizioni e modalità, il Dirigente può consentire la sospensione dell'attività per periodi superiori a trenta giorni e fino ad un massimo di dodici mesi, salvo proroghe per comprovate necessità.

ART. 16

OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLA S.C.I.A. E DELLE TARIFFE

E' fatto obbligo di tenere esposte, all'interno dei locali in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali nonché la S.C.I.A. presentata per l'inizio dell'attività.

ART. 17

OBBLIGO DI OSSERVANZA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

Ai titolari è fatto obbligo di rispettare gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi stabiliti dal Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria.

La tabella con l'indicazione degli orari deve essere esposta in luogo ben visibile al pubblico.

È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

TITOLO V°

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 18

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni previste dalle vigenti norme legislative.

Qualora le attività siano esercitate senza aver presentato la S.C.I.A. prescritta dal presente Regolamento, il Dirigente ordina l'immediata cessazione, dell'attività abusiva e la conseguente chiusura dell'esercizio.

ART. 19

DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SCIA

L'efficacia della SCIA cessa qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- perdita, da parte del titolare, anche di uno solo dei requisiti morali di cui alla legge 31/05/1965 n.575 (antimafia) e s.m.i. e professionali richiesti;
- sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali, qualora il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
- violazione alle norme del Codice Penale, ostative all'esercizio dell'attività.

Nei casi sopra elencati, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

Qualora l'attività non venga iniziata decorsi 180 giorni dalla presentazione della SCIA, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune dichiara la perdita di efficacia della stessa.

ART. 20

SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Il soggetto titolare dell'autorizzazione o intestatario della SCIA è tenuto a presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune apposita SCIA, a pena di inaccogliabilità, nei casi seguenti:

- in caso di sospensione dell'attività, che si protragga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi; qualora la sospensione dell'attività sia superiore ai sei mesi, preliminarmente alla riattivazione, il titolare dovrà attestare, con la SCIA, il permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente;
- in caso di cessazione dell'attività, entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora siano trascorsi 12 mesi dalla sospensione dell'attività e questa non sia stata riattivata, l'attività sarà considerata definitivamente cessata e lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune provvederà automaticamente alla cancellazione della posizione.

ART. 21

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme statali e regionali vigenti.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 16 giorno successivo alla data della sua pubblicazione per 15 giorni all'Albo Comunale, unitamente alla deliberazione esecutiva che lo approva.